



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE.

NR. Progr. 6

Data 22/05/2020

Seduta NR. 2

Proposta 8

GEST.ECON.FINANZ.

PROGRAM.PAGHE

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 22/05/2020 alle ore 18:30

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
TARANTINO GIUSEPPE	SINDACO	S	
FORNARO CESAREA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
GIORGINO ADELINO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
POZZESSERE CRISTINA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
GRECO SHEILA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
CAPRINO ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
PASTORE ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
LACORTE GIUSEPPE ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
ELETTO FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
BISIGNANO VINCENZO ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
CAPUZZIMATI CATALDO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
LEO FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
TALO' ROSARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
Totale Presenti	13	Totale Assenti	0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott Lesto Marco.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE il PASTORE Antonio dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

residente

Secondo punto all'ordine del giorno. Innanzitutto chiedo al segretario .. l'entrata in aula del consigliere Lacorte. Punto n. 2 dell'ordine del giorno: "regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale..., IMU, approvazione". Passo la parola al consigliere Leto.

Consigliere Leto (parla lontano dal microfono con audio disturbato)

Diciamo che è stato propizio anche ... qualche invio mail per l'IMU, ma dato che in questo momento le .. in generale, quelle .., sono messe a dura prova per la chiusura delle attività, se comunque è confermata .. vecchie scadenze e con questo si è anche confermato il vecchio regolamento. Se naturalmente ... la legge di bilancio 2020, la TASI, ... in qualche modo ...

Quindi diciamo che il regolamento si è .. semplificato e non so se ... all'ordine del giorno si possono fare insieme perché ci sono le approvazioni delle aliquote anche, ... sono state praticamente inglobate le aliquote quelle della TASI direttamente ... quindi lo zero virgola 81% è diventato 1,6%, per la maggior parte ... abitazioni principali che Riduzione di 200 euro(?).

La scadenza come sempre è rimasta invariata, .. 16 giugno e 16 di dicembre.

Presidente

Grazie, ci sono interventi? Prego consigliere Bisignano.

Consigliere Bisignano

Grazie. Quindi se ho capito bene il regolamento è stato in qualche modo semplificato, qualche articolo è venuto meno o...

Voce (fuori microfono)

No, no, ... regolamento TASI e IMU...

Consigliere Bisignano

... Io ho poco da dire, diciamo l'altra sera abbiamo avuto modo di ragionare all'interno della conferenza dei capigruppo e diciamo quello che emerge su questi punti, e ce ne sono altri nei prossimi punti all'ordine del giorno, emerge che comunque viene fuori sempre l'esigenza di comporre le commissioni consiliari, perché ci rendiamo conto che un regolamento del genere non va, diciamo non può essere discusso in una sede che può essere quella della conferenza dei capigruppo allargata, come avevamo detto, perché abbiamo visto che questo esperimento non produce molti frutti, nel senso che diciamo i consiglieri comunali, almeno noi dell'opposizione, ci ritroviamo con una bozza che poi in qualche modo la studiamo, possiamo eventualmente, quando secondo me servirebbe un percorso, cioè un percorso che è quello di andare a vedere se ci sono dei cavilli, non ci sono dei cavilli, perché comunque i regolamenti sono alla base della democrazia, poi i regolamenti devono essere rispettati e fatti rispettare, e se un regolamento è fatto male è anche facile che magari non sia rispettato dai cittadini. E quindi ritorna la nostra richiesta, quella di vedere di comporre le commissioni consiliari anche per permettere un lavoro pure diciamo più snello per i consiglieri e non fare una volta a settimana, che poi diciamo ogni volta non porta da nessuna parte.

Perché dico questo? Ho detto anche che il regolamento va fatto per essere rispettato e farlo rispettare, perché voglio dire abbiamo parlato anche l'altra sera delle categorie catastali A/7, A/8, A/9, quelle di lusso, c'è la necessità secondo noi, e lo abbiamo anche detto in quella sede, che in

qualche modo bisogna trovare un modo per verificare se sul territorio sanmarzanesi queste categorie esistono o non esistono, perché se esistono è giusto che paghino la maggiorazione come abitazione di lusso. So bene che fino alla categoria A/7 questo non è permesso e quindi diciamo questa è la nostra considerazione sul punto 2 e sul punto 3, visto che comunque ha anche illustrato il punto dell'approvazione dell'aliquota ... IMU. Grazie.

Presidente

Grazie consigliere Bisignano. Prego consigliere

Consigliere

Francamente non capisco il problema della A/1, A/8, A9, poi ci sarà la...da parte di...queste categorie avrà un atto, un accertamento al quale adempiere, quindi sono categorie catastali, assegnate al catasto, nel momento in cui c'è l'accatastamento, quindi .. tutto il territorio di San Marzano, sono dovute a pagarle sennò arriva la cartella, arriva l'avviso bonario quindi non so a questo punto che cosa c'è da rivedere, francamente. Poi non so, c'è qualche ..solamente questo, perché l'altra volta abbiamo fatto solamente una considerazione di massima in sede di consiglio dei capigruppo, se ci sono queste categorie catastali, effettivamente provengono ..loro sapevano che magari non è stato studiato.. quel tipo di categoria perché magari ... magari non vede una divisione per categoria perché magari l'interesse è dato economico, punto e basta,e quindi andare a vedere chi ce l'ha e chi non ce l'ha, penso che sia superfluo. Chi ce l'ha deve pagare sennò entra ne.. avviso bonario e quindi poi sarà sanzionato. Ripeto, questo è una piccola considerazione sull'intervento fatto anche perché, ripeto, il discorso dell'altro giorno era solamente di pura curiosità sapere se a San Marzano si trovassero o meno queste categorie catastali. Poi, ripeto, non è il risultato una richiesta esplicita, se c'è .. o meno, almeno così lo considera..

Presidente

Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Leo.

Consigliere Leo

.. perché è esattamente l'opposto anzi noi siamo rimasti molto perplessi dalla risposta, cioè vale a dire, la risposta che in questo caso ci ha dato un tecnico ma è relativo, ce la poteva dare un politico e il tecnico, vale a dire la nostra richiesta se sul territorio comunale ci sono o meno abitazioni di categorie di A/1, A/8, A/9, la risposta è stata " ah, non lo sappiamo, dobbiamo verificare". Noi abbiamo un Sindaco che fa il Sindaco qua da 25 anni e che sa vita, morte e miracoli del paese, e su questo penso che sia pacifico, mi sembra, ci sembrava la risposta abbastanza paradossale. Siccome poi stiamo vivendo un'epoca in questo proprio momento storico, particolarmente delicata per le finanze dello Stato, beh insomma, forse se qualcuno che se lo può permettere, io non sono di quelli che vogliono togliere i soldi necessariamente a chi ne ha, ci mancherebbe, è un .. che non mi appartiene verso i ricchi, assolutamente, però se qualcuno può dare qualcosa in più, forse, qualche sera fa durante una .. cominciammo a parlare di patrimoniale e non patrimoniale, ora senza arrivare a quei discorsi però semplicemente chiediamo una cosa molto semplice. Poi fermo restando il fatto che si diceva tra l'altro già l'altra sera, che se il catasto ha detto che la categoria è A4, è A4. Poi se chi, il proprietario della casa ha dichiarato il falso, beh lì, se poi domani dovesse essere scoperto, sono fatti suoi. Però ad un certo punto tra l'altro, e questa cosa magari potremmo anche cercare di capirla meglio, c'è stato detto che anche il palazzo Marchesano non c'entra nelle categorie A/, A8, A9, ora non ricordo...ah, ok, perfetto, l'altra sera non era stato detto. Perfetto. Quindi la nostra richiesta è specifica, cioè andare a controllare se ci sono queste categorie. Se non ci dovessero essere, io non so sinceramente, ve lo chiedo proprio questa cosa, non so fino a che punto le competenze del Comune possano andare a sindacare o meno una eventuale decisione del catasto,

non lo so, perché è oggettivo, è sotto gli occhi di tutti che a San Marzano ci potrebbero essere delle case che potrebbero rientrare in quei valori, potrebbero esserci, però non so poi, questo magari, segretario, non so se ci sono delle competenze dei Comuni che gli permettono di andare a fare i controlli, questo non lo so, lo dico in tutta franchezza, però non ti nascondo che la risposta a noi ha lasciato un po' perplessi, ha lasciato perplessi perché credo che sia normale per un Comune andare a verificare, non mi sembra un atteggiamento del tutto normale andare a vedere soltanto lo stato.. dato aggregato, se mi permetti. Poi non lo so.

Consigliere..

In quel contesto non è stata posta la domanda, è stata molto ipotetica la domanda. Se ci sono, non è stata fatta la richiesta esplicita, l'ufficio, dicendo " quanti sono? Ci sono? Mi sai dire.. mi dai la conferma...siccome ci siamo messi un altro giorno, ci siamo messi ulteriormente lunedì è stata fatta la domanda.. però diciamo, non è stata trovata...e non so se c'è la possibilità in qualche modo di poter intervenire in qualche modo...non penso neanche che uno ...cioè che è certo che si sarà ..non penso che il valore di un certo immobile si possa poi...

Consigliere..

Se uno ha un immobile del genere, vuol dire che ha un patrimonio a cui l'accertamento può andare a ...quindi non penso che se io ho la possibilità di pagare una certa imposta non la pago perché non mi controllano, penso di non essere controllato, perché lì i controlli sono automatici che valutano e poi ci sono le sanzioni o comunque delle conseguenze, dei decreti ingiuntivi che partono sui...

Penso che sia assurda una cosa del genere, però sta di fatto che ...se ripeto, avessero accettato che sia una di .. e non una semplice curiosità, diciamo così, legata al territorio, è un dato statistico, e quindi ne prendo atto di questa cosa.

Consigliere..

Diciamo che non può essere una curiosità perché chiaramente ...cioè nel senso che non è una curiosità perché le categorie catastali poi a quelle seguono una imposta, quella di cui stiamo parlando, quindi un maggior debito per le ..quindi a vantaggio di tutto l'Ente, niente di più, cioè la richiesta era alquanto specifica però ha fatto bene il consigliere Leo a dire se questo rientra nelle competenze di questo Ente, degli Enti locali, a fare queste dovute verifiche che magari il catasto non fa, è giusto che magari qualcuno se ne prenda carico, se ne faccia carico e quindi vada.. per fare applicare le giuste aliquote agli immobili, semplicemente questo.

Presidente

Grazie. Prego, Sindaco. Prego, consigliere Caprino.

Consigliere Caprino

Buonasera a tutti e un abbraccio con gli occhi a tutti quanti, non più virtuale come un po' di tempo fa, comunque io devo dire che Bisignano ha centrato in pieno il tema del discorso delle Commissioni perché, parlando di Commissioni, questo dibattito avuto in questo momento forse si sarebbe fatto a monte, ma non parlo del tema specifico ma bensì di tutte le problematiche che bene o male un Ente di solito affronta. E quindi credo che sia opportuno veramente, dopo due anni, creare queste condizioni, per mettere non solo i componenti di opposizione, chiunque sia, ma pure i componenti di maggioranza, di un dialogo più coeso che si arriva qui in Consiglio comunale e si ragiona, già hanno tutte le idee chiare, e invece di affrontare un tema così chiaro, così come questo che è stato affrontato in questo momento, si sarebbe già affrontato a monte, ripeto, non è il tema preciso, ma è

tutto l'insieme delle procedure della macchina amministrativa che delle Commissioni possano semplificare il periodo. Era solo questo.

Presidente

Grazie, consigliere Caprino. Passo la parola al Sindaco.

Sindaco

Io ritengo che forse c'è un difetto di comunicazione perché non vedo .. tra quello che hanno detto i colleghi Bisignano e Leo e quello che ha detto il collega Letto, nel senso che noi ..partì come una .. ma poi .. un fatto sostanziale, fare una verifica laddove fosse possibile in .. a quelle che sono le categorie catastali ...a parte il fatto che nel momento in cui c'è un accatastamento, non è il proprietario dell'immobile che lo firma ma il tecnico incaricato che in qualche modo fa la proposta sottoposta ad accertamento, io non so se da queste parti ci siano immobili di quel livello, facciamolo, perché devo .. di poter portare eventualmente reddito all'interno delle casse del Comune non con lo spirito patrimoniale stico di qualcuno che non fa ..anche se poi il risultato può essere utile lo stesso. Però vi posso garantire che il catasto ogni tanto fa dei riscontri e lo abbiamo fatto noi quando accertammo circa 700 ditte, perché così.., che non avevano mai pagato la spazzatura, nel lontano 1992, perché è vero che io faccio il Sindaco da molti anni però non ho mai fatto il geometra, non posso .. delle cose che non ho mai fatto però in qualche modo attrezzarmi per poter eventualmente riuscire ad essere ferrato anche in questa pratica però ricordo che proprio il catasto ci fornì l'elenco da riscontri propri che erano stati in qualche modo sfuggiti quando era tutto molto più manuale, non era tutto informatizzato. Oggi che è tutto informatizzato, con relazioni in qualche modo sottoscritte e convalidate da parte di tecnici che in qualche modo di mettono la faccia e anche qualcosa in più, io ritengo che immagini di errori o di tentativo di sfuggire si è molto ridotto, però siccome lo dicemmo nella riunione l'altra sera di fare questo approfondimento, sicuramente gli uffici preposti lo faranno perché se c'è effettivamente da poter recuperare qualcosa, ben venga. Per quel poco di esperienza che posso aver maturato interfacciandomi con i tecnici che, conoscendo tre o quattro tecnici a San Marzano, abbiamo detto che a San Marzano unità immobiliari che possono rispondere a quelle categorie non ce ne sono, noi abbiamo due presenze di ville importanti che stanno a San Marzano,.. non rientrano o rientrano per la tipologia di metri quadrati, una tipologia di servizi, per la tipologia di .. in quelle categorie, però un approfondimento ulteriore nulla osta e se c'è qualcosa che possa in qualche modo tornare utile all'economia generale del paese, ben venga.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il Presidente chiude la discussione ed invita i presenti a prendere le proprie determinazioni in merito.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: *"... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*, e dall'altro che: *"... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ..."*.

Richiamato altresì l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che espressamente abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione C.C. n.13 in data 22/10/2020, e successive modificazioni e integrazioni;

Attesa la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo previsto dalla Legge 160/2019;

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visti:

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio.

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamati:

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., a mente del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero*



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 22/05/2020

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PASTORE ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT LESTO MARCO





COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 6 Data Delibera 22/05/2020

OGGETTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE SETTORE <i>Alfredo Garibaldi</i></p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>Alfredo Garibaldi</i></p>

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, D.Lgs. 446/97, disciplina l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 1, cc. 739-783, L. 27 dicembre 2019.

ART. 2
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001 e ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata esclusivamente alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. n. 445/2000; il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

4. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge, la riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto al precedente punto a) o è stata presentata all'ufficio comunale la dichiarazione prevista al punto b).

5. A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:

a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

d) edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.

ART. 3
DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando che la base imponibile delle aree edificabili è data dal valore venale in comune commercio ai sensi dell'art. 5, c. 5, D.Lgs. n. 504/1992, allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dei servizi competenti, la Giunta comunale, con propria delibera, determina periodicamente, per zone omogenee, valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

2. I valori di cui al comma 1 trovano applicazione anche relativamente alle fattispecie di cui all'art.

5, c. 6, D.Lgs. n. 504/1992.

3. Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono alla sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il versamento dell'imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del Comune.

4. Qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello determinato ai sensi del comma 1, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

ART. 4

DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

2. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, secondo i criteri stabiliti dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, il Comune non procederà ad accertamento nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato un valore non inferiore ai valori medi stabiliti ai sensi del comma 1.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori medi determinati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero di cui all'art. 5, c. 6, D.Lgs. n. 504/1992.

ART. 5

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. I termini ordinari di versamento dell'imposta municipale propria possono essere differiti nei seguenti casi

- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

3. Resta inteso che il differimento dei termini di cui al presente articolo si applica alla sola quota dell'imposta di spettanza del Comune e non anche alla quota di riserva dello Stato.

ART. 6

LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore ad € 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. *(NB: In assenza dell'espressa indicazione del limite di importo, trova applicazione il limite di € 12,00*

previsto dall'art. 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289)

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; per tale ultima fattispecie si intende la decisione definitiva sul contenzioso in corso.
3. Gli interessi sulle somme da rimborsare, nella misura fissata dalle vigenti norme di legge in materia, decorrono dalla data di esecuzione del pagamento.
4. Non si procede al rimborso di importi inferiori al minimo di cui al comma 1.

ART. 7 VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta effettivamente dovuta, calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso, relativa all'immobile condiviso.
2. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno a essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

ART. 8 ULTERIORI AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dall'IMU gli immobili dati in comodato gratuito al Comune, ad altro ente territoriale o ad altro ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2020. Dalla stessa data è abrogato il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 22/10/2012, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le norme contenute negli altri regolamenti comunali.